

Titolo**Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali**Riferimenti
XVI Legislatura
Numero **268**
del **5.03.13****Iter****Attuale**06 mar 2013 Annuncio assegnazione Seduta n. 24 AULA**Emendamenti**

Nessuno

Storico

05 mar 2013 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Gruppo Parlamentare
Movimento per l'Autonomia**Ultimo Testo**

Onorevoli colleghi,

la Regione ha avviato, nell'attuale legislatura, un processo di riforme strutturali dirette a conseguire un contenimento ed una razionalizzazione della spesa pubblica unitamente ad una responsabilizzazione delle varie istituzioni per la migliore tutela dei diritti dei cittadini ed il conseguimento di obiettivi di benessere generale.

Dopo avere riformato in profondità la sanità, il funzionamento e l'organizzazione dell'amministrazione regionale, il sistema dei rifiuti, la formazione professionale, con il presente disegno di legge si interviene sul sistema degli enti locali e sulla struttura della Regione.

Coerentemente con le indicazioni della Costituzione e dello Statuto speciale, il comune costituisce la comunità politica di base cui spettano le funzioni fondamentali di cura della persona e di governo del territorio.

Esistono peraltro campi materiali e domande sociali che, per le loro caratteristiche, possono essere curati in modo adeguato ed efficiente solamente a livello sovracomunale. Questo, del resto, è il significato autentico del principio di sussidiarietà. Esso, infatti, richiede che le funzioni e i compiti amministrativi siano assegnati al livello territoriale di governo più vicino ai cittadini, a meno che, per le caratteristiche intrinseche della funzione, il suo esercizio possa essere svolto in modo più adeguato ai bisogni da soddisfare e più efficiente solo se assegnato ad un livello territoriale superiore.

Nel concreto l'inevitabile presenza di un livello sovracomunale si è tradotta, non solo in Sicilia, nella proliferazione di enti pubblici con conseguente aumento dei costi e complessità dell'azione amministrativa che deve coinvolgere una molteplicità di attori istituzionali. Al riguardo, la dottrina costituzionalistica ha osservato giustamente che si è creato un policentrismo istituzionale esasperato'.

In realtà lo Statuto siciliano, con sorprendente lungimiranza, aveva previsto la strada da imboccare per evitare un simile esito. Infatti, l'articolo 15 dello Statuto speciale ha previsto un sistema locale basato sul comune e i liberi consorzi comunali, superando così la figura dell'ente provincia. Questa previsione, però, appartiene al novero di quelle disposizioni statutarie che, nonostante la loro validità e lungimiranza, sono

Iniziativa

Parlamentare

Firmatari

Di Mauro Giovanni (PARTITO DEI SICILIANI-MPA).
 • **Figuccia Vincenzo (PARTITO DEI SICILIANI-MPA).**
 • **Lombardo Salvatore Federico (PARTITO DEI SICILIANI-MPA).**

Argomenti

• Pesca

Organo d'Esame

1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

Allegato

Nessuno

rimaste praticamente inattuato. Con la conseguenza che sono sopravvissute le province, aggravando i costi dei bilanci pubblici a causa delle risorse ingenti che devono essere impiegate per sostenere il loro personale politico e gli estesi apparati burocratici.

Ora e' giunto il momento di tornare allo Statuto'!

Il presente disegno di legge sopprime le province e prevede la possibilità che i comuni, per l'esercizio di quei compiti che richiedono una dimensione sovracomunale, si aggregino in liberi consorzi, utilizzando i loro uffici pubblici e senza creare nuove cariche elettive.

La Regione, anche in questo campo, può anticipare lo Stato e dare prova di una specialità virtuosa', perché non deve attendere, per introdurre questa grande riforma, le lungaggini del procedimento di revisione costituzionale, essendo sufficiente, grazie alla copertura statutaria, una legge regionale.

Viene delineato un nuovo assetto di competenze e funzioni finalizzato al miglioramento dei servizi essenziali per i cittadini con non rinviabile risparmio di spesa. E' previsto il trasferimento delle funzioni dalla Regione ai comuni ed ai liberi consorzi comunali in importanti settori quali le attività produttive, il commercio e l'artigianato, la famiglia e le politiche sociali, la formazione professionale, i lavori pubblici e le infrastrutture, i beni culturali e l'ambiente, i trasporti, il turismo, lo sport e lo spettacolo, gestione integrata dei rifiuti e gestione integrata del servizio idrico. I comuni ed i liberi consorzi comunali potranno utilizzare personale regionale per l'espletamento delle funzioni conferite; il personale anche precario in atto utilizzato a vario titolo in sede comunale e regionale potrà essere riqualificato con l'utilizzo altresì dello strumento della formazione professionale. E' previsto il divieto per comuni e liberi consorzi comunali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per il periodo di un anno, ovviamente rinnovabile.

Vengono prescritti i requisiti di costituzione dei liberi consorzi che ne impediscono una proliferazione non idonea alle funzioni assegnate di enti sovra comunali; viene attuata nei confronti dei comuni e dei liberi consorzi comunali un ulteriore decentramento di funzioni e risorse regionali.

Vengono prescritti, nel terzo capo, necessarie misure di contenimento della spesa pubblica, con la riduzione dei componenti dei consigli e delle giunte dei comuni, con la previsione obbligatoria di convenzioni per i comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti ed altre disposizioni. Va ribadito che, con richiamo di costante indirizzo costituzionale, peraltro ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 157 del 8 maggio 2007, rientra nella potestà legislativa della Regione siciliana modificare le proprie disposizioni normative in contrasto con criterio di attuazione necessariamente graduale, onde evitare le sanzioni prescritte dallo Stato.

Gli articoli 1 e 2 indicano i principi generali ai quali dovrà essere ispirata l'attività dei comuni, dei liberi consorzi comunali e della Regione, con precipuo riferimento all'articolo 15 dello Statuto della Regione.

L'articolo 3 indica nel principio di sussidiarietà i limiti entro i quali la Regione dovrà agire.

L'articolo 4, nel rispetto di quanto già previsto dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, demanda all'adozione di decreti del Presidente della Regione il trasferimento di funzioni dalla Regione ai comuni ed ai liberi consorzi comunali nell'ambito delle seguenti materie: attività produttive, commercio e artigianato, famiglia e politiche sociali, formazione professionale, lavori pubblici ed infrastrutture, beni culturali e ambiente, trasporti, turismo, sport e spettacolo, gestione integrata dei rifiuti e gestione integrata del servizio idrico. I trasferimenti delle funzioni dovranno avvenire nell'osservanza di seguenti principi fondamentali quali il principio di sussidiarietà, il principio del miglioramento della qualità dei servizi pubblici e del contenimento dei costi per i cittadini, il principio di efficienza e di economicità, il principio di cooperazione, i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, il principio di omogeneità, il principio di adeguatezza, il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative, il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità.

L'articolo 5 prescrive le convenzioni per l'utilizzo, con modalità da fissarsi con decreto presidenziale, da parte dei comuni e dei liberi consorzi comunali del personale della Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto presidenziale è fatto divieto ai comuni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per il periodo di un anno che può e anzi deve essere rinnovato per oltre un lustro per riportare a livelli fisiologici l'apparato pubblico regionale, liberandone del gravame la spesa pubblica che dovrà essere investita piuttosto per attivare iniziative di sviluppo e di lavoro.

L'articolo 6 individua la natura ed i compiti dei liberi consorzi comunali, prescrivendo altresì, per la nuova istituzione, un numero di comuni non inferiore a dieci.

Gli articoli 7 e 8 assegnano ai liberi consorzi comunali competenze in materia di pianificazione territoriale, servizi sociali e culturali, sviluppo economico ed organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente. Per le attività espletate dai liberi consorzi comunali, gli stessi operano col personale già in servizio presso le sopresse province regionali, possono avvalersi degli uffici dei comuni e possono altresì stipulare convenzioni con la Regione con le modalità indicate dall'articolo 5. Il personale conserva il trattamento economico pregresso. Fatto divieto anche ai liberi consorzi comunali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per il periodo di un anno dalla istituzione.

Gli articoli 9 e 10 prescrivono il procedimento di costituzione dei liberi consorzi comunali, con la promozione del procedimento da parte di uno o più comuni e la predisposizione di un disegno di legge da parte della Giunta regionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea regionale siciliana. Con la legge di istituzione dei liberi consorzi comunali saranno indicate le modalità di successione dei liberi consorzi

comunali alle province regionali, di assegnazione delle risorse finanziarie ad oggi destinate alle province regionali e le norme espressamente abrogate con particolare riferimento alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 11 disciplina il procedimento di modifica degli ambiti territoriali dei liberi consorzi comunali.

L'articolo 12 prescrive la possibile costituzione di nuovi liberi consorzi comunali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano lo statuto ed individuano nel presidente, nella giunta e nell'assemblea gli organi del libero consorzio comunale. L'assemblea è composta da tutti i sindaci, in carica, dei comuni che costituiscono il libero consorzio comunale. Il presidente viene eletto in seno all'assemblea dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del libero consorzio comunale; ogni consigliere comunale, in carica, ha diritto ad un voto ponderato pari al rapporto tra la popolazione del comune di appartenenza ed il numero dei componenti del consiglio comunale di appartenenza. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del libero consorzio comunale. Il presidente nomina la giunta tra i componenti dell'assemblea o dei consigli comunali. L'articolo 13 demanda allo statuto il compito di fissare le norme fondamentali relative all'organizzazione del libero Consorzio comunale ed al suo funzionamento, nonché i modi e le forme in cui i comuni partecipano all'esercizio delle funzioni spettanti al libero consorzio comunale. Le funzioni di tutti gli organi sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai liberi consorzi comunali si applicano in quanto compatibili i principi previsti per l'ordinamento dei comuni: si applicano in particolare i principi in materia di competenze e composizione degli organi dei comuni. Con decreto del Presidente della Regione sarà approvato lo statuto tipo nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 14.

L'articolo 15 prescrive a far data dal 31 maggio 2013 la soppressione delle province regionali nonché ulteriori norme di attuazione; i decreti presidenziali disciplineranno le materie del trasferimento di personale, del patrimonio da trasferire, delle risorse finanziarie da trasferire e dei meccanismi di premialità per i comuni ed i liberi consorzi comunali che raggiungeranno livelli di efficienza ed economicità con riduzione della spesa pubblica. Viene altresì prevista la soppressione delle unioni dei comuni e l'abrogazione della normativa in materia di aree metropolitane. La Regione provvederà, altresì, a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché l'organizzazione periferica dello Stato tenda ad adeguarsi agli ambiti territoriali dei liberi Consorzi nel territorio della Regione; la Regione provvederà altresì a l'apportarsi con lo Stato per l'assegnazione delle risorse finanziarie ad oggi destinate alle province regionali e disciplinate dalla normativa statale.

L'articolo 16 prescrive l'istituzione di una

commissione che dovrà supportare i competenti organi nell'attuazione della presente legge. La commissione dovrà altresì elaborare un documento di proposta riguardante: la revisione della legislazione elettorale e l'individuazione, sotto il profilo della stabilità e dell'efficienza, di forme diverse e dirette di elezione di organi istituzionali; le modifiche all'ordinamento degli enti locali anche con riguardo ad una diversa articolazione delle competenze degli organi e della semplificazione istituzionale; il riordino dei sistemi di rappresentanza degli interessi delle categorie produttive e professionali ed il miglioramento della efficienza e del riconoscimento del ruolo sociale delle imprese; la semplificazione dei livelli della burocrazia, dei principi in materia di procedimento amministrativo e consequenziale riduzione delle spese; l'attraibilità migliorativa delle forme di gestione dei servizi oggi diversamente disciplinati; nuove forme di controllo della comunità locale sull'efficienza dei servizi (standard minimi e carta dei servizi); il ruolo di programmazione e controllo della Regione, l'attività di supporto e gli interventi sostitutivi; il raccordo con lo stato per l'attuazione del federalismo fiscale e per le forme di riordino degli uffici periferici statali; la programmazione economica sociale e la pianificazione territoriale; la previsione di nuove forme di partecipazione della società civile alla vita delle istituzioni attraverso la ricerca di meccanismi che assicurino il concorso e la valorizzazione delle forze culturali, professionali, produttive e sociali; individuazione delle norme abrogate; la Carta dei comuni e dei liberi consorzi comunali nella Regione siciliana.

L'articolo 17 prescrive la riduzione dei componenti dei consigli e delle giunte dei comuni; le disposizioni entreranno in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

L'articolo 18 prescrive la previsione obbligatoria delle convenzioni per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, sanzionata con la riduzione delle assegnazioni annuali.

L'articolo 19 prescrive altre misure di contenimento della spesa pubblica.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

CAPO I

Organizzazione istituzionale

Art. 1.

Principi generali

1. L'attività della Regione, dei comuni e dei liberi consorzi è ispirata ai principi di autonomia, di programmazione, di decentramento, di partecipazione, di semplificazione procedurale e di legalità. In attuazione dello Statuto della Regione siciliana è assicurata ai comuni ed ai liberi consorzi comunali ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e dei liberi consorzi comunali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e dei liberi consorzi comunali.

3. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Art. 2.

Ordinamento degli enti locali

1. L'Amministrazione locale territoriale nella Regione è articolata, nel rispetto dell'articolo 15 dello Statuto della Regione, in comuni ed in liberi consorzi comunali.

Art. 3.

Principio di sussidiarietà

1. La Regione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono espressamente assegnati dalla vigente legislazione.

2. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Regione interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dai comuni e dai liberi consorzi comunali e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello regionale.

3. I comuni ed i liberi consorzi comunali organizzano le rispettive funzioni fondamentali valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

Art. 4.

Trasferimento di funzioni dalla Regione ai comuni ed ai liberi consorzi comunali. Regolamenti di esecuzione

1. Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione Affari istituzionali' e della Commissione Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana vengono individuati i procedimenti di competenza, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, rispettivamente dei comuni e dei liberi consorzi comunali nell'ambito delle seguenti materie:

- a) attività produttive;
- b) commercio e artigianato;
- c) famiglia e politiche sociali;
- d) formazione professionale;
- e) lavori pubblici ed infrastrutture;
- f) beni culturali e ambiente;

- g) trasporti;
- h) turismo, sport e spettacolo;
- i) gestione integrata dei rifiuti;
- l) gestione integrata del servizio idrico.

2. I trasferimenti di funzioni di cui al comma 1 avviene nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

- a) il principio di sussidiarietà;
- b) il principio del miglioramento della qualità dei servizi pubblici e del contenimento dei costi per i cittadini;
- c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
- d) il principio di cooperazione tra Regione, comuni e liberi consorzi comunali;
- e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
- f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
- g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
- h) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- i) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

Art. 5.

Convenzione per l'utilizzo da parte dei comuni e dei liberi consorzi comunali di personale della Regione

1. I comuni e i liberi consorzi comunali possono stipulare convenzioni con la Regione per l'utilizzo di personale della Regione con modalità da fissarsi con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione del decreto previsto dal comma 1 è fatto divieto ai comuni ed a enti a totale capitale pubblico, vigilati o controllati dai comuni, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo

per il periodo di un anno.

CAPO II

I liberi consorzi comunali

Art. 6.

Natura e compiti

1. I liberi consorzi comunali, già province regionali costituite con l'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, sono costituiti nuovamente dalla aggregazione di almeno dieci comuni: ogni comune deve aderire ad un unico consorzio.

2. I liberi consorzi comunali sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente ed economicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, volta ad assicurare il più alto livello di efficienza ed economicità dei suddetti servizi, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale; il territorio è area funzionale.

Art. 7.

Pianificazione territoriale

1. Il libero consorzio comunale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:

a) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali;

b) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

2. Qualora i comuni interessati non provvedano, entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione del piano adottato, ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano le deliberazioni dei liberi consorzi comunali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

3. In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni il libero consorzio comunale può presentare osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione; i comuni sono altresì tenuti a trasmettere al libero consorzio comunale le delibere di proposta dei piani triennali delle opere pubbliche.

4. Lo schema del piano prima della adozione è trasmesso ai comuni per eventuali osservazioni; qualora i consigli comunali non si pronuncino entro il termine di trenta giorni, il parere si intende reso favorevolmente. Durante la formazione del piano devono essere acquisiti i pareri delle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il piano è adottato dal libero consorzio comunale entro sei mesi dalla sua istituzione, tenuto conto delle osservazioni dei comuni eventualmente rese.

6. Al piano è allegato un programma triennale di attuazione, nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare.

7. Il piano è approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro trenta giorni dalla trasmissione; trascorso il termine il piano acquista efficacia. Il piano è sottoposto a revisione dopo cinque anni.

8. Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.

9. Decorso il termine di cui al comma 5, l'amministrazione regionale provvede in via sostitutiva.

Art. 8.

Funzioni amministrative

1. Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione e nel rispetto delle finalità indicate dalla presente legge, i liberi consorzi comunali provvedono sulle seguenti:

a) servizi sociali e culturali:

1) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale;

2) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

3) promozione ed attuazione di iniziative ed attività di formazione professionale;

4) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero consorzio comunale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;

5) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo di interesse sovracomunale;

b) sviluppo economico:

1) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche di interesse sovracomunale;

2) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

3) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;

c) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:

1) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere;

2) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale;

3) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese con i comuni interessati;

4) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;

5) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli non possono provvedervi.

2. Per le attività espletate dai liberi consorzi comunali, gli stessi operano col personale già in servizio presso le sopresse province regionali, possono avvalersi degli uffici dei comuni e possono altresì stipulare convenzioni con la Regione con le modalità indicate dall'articolo 5. Il personale trasferito conserva il trattamento economico pregresso. E' fatto divieto ai liberi consorzi comunali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per il periodo di un anno dalla costituzione.

Art. 9.

Costituzione dei liberi consorzi comunali

1. La costituzione di ciascun libero consorzio comunale è promossa da uno o più comuni ricompresi in una medesima area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all'articolo 6, mediante delibere dei rispettivi consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Le delibere di cui al comma 1 devono essere adottate, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le delibere devono contenere l'indicazione dell'ambito territoriale dell'istituendo libero consorzio comunale, avente caratteristiche di continuità territoriale ed una popolazione residente di almeno 250 mila abitanti riducibile a non meno di 100 mila allorché ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, nonché la designazione del comune sede del libero consorzio comunale.

4. La popolazione residente nei comuni è quella risultante dai registri di popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. La mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al comma 2 equivale alla proposta di costituirsi in libero consorzio comunale con i comuni ricadenti entro l'ambito territoriale della disciolta provincia regionale e con il medesimo comune capoluogo.

6. È fatta salva la facoltà dei singoli comuni di richiedere, entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime modalità procedurali, l'aggregazione ad altro istituendo libero consorzio comunale, sempreché sussistano i requisiti di cui all'articolo 6 ed al comma 3 del presente articolo.

Art. 10.

Adempimenti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto dal comma 2 dell'articolo 9, preso atto delle deliberazioni previste dall'articolo 9, nonché delle eventuali mancate adozioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, ricorrendone i presupposti, delibera la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge per la costituzione dei liberi consorzi comunali.

2. Con la legge di istituzione dei liberi consorzi comunali sono indicate le modalità di successione dei liberi consorzi comunali alle province regionali, di assegnazione delle risorse finanziarie ad oggi destinate alle province regionali e le norme espressamente abrogate con particolare riferimento alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Modifiche agli ambiti territoriali dei liberi consorzi comunali

1. Alle modifiche degli ambiti territoriali dei liberi consorzi comunali, si provvede con legge regionale nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti, su richiesta di uno o più liberi consorzi comunali, ovvero di uno o più comuni, oppure in base a richiesta popolare avanzata: da almeno il 50 per cento degli elettori del comune di cui viene chiesto il trasferimento ad altro libero consorzio comunale, per i comuni sino a 50.000 abitanti; da almeno il 30 per cento per i comuni fino a 100.000 abitanti; da almeno il 20 per cento per i comuni oltre i 100.000 abitanti. Nessuna variazione può essere proposta, ad eccezione dell'iniziativa di uno o più liberi consorzi comunali, prima dei tre anni dall'adesione al libero consorzio comunale.

2. Delle richieste di cui al comma 1 è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione.

3. Entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione i liberi consorzi comunali ed i comuni interessati possono presentare osservazioni.

4. La Giunta regionale delibera, quindi, la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge concernente le modifiche degli ambiti territoriali dei liberi consorzi comunali.

Art. 12.

Istituzione successiva di liberi consorzi comunali.

1. Trascorsi tre anni dalla prima istituzione dei liberi consorzi comunali è sempre consentita la costituzione di nuovi liberi consorzi comunali nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 9.

Art. 13.

Statuto del libero consorzio comunale

1. Il libero consorzio comunale, in relazione alle proprie esigenze e specificità, adotta lo statuto.

2. Lo statuto fissa, in armonia con le disposizioni della presente legge, le norme fondamentali relative all'organizzazione del libero consorzio comunale ed al

suo funzionamento, nonché i modi e le forme in cui i comuni, partecipano all'esercizio delle funzioni spettanti al libero consorzio comunale. Lo statuto integra la previsione normativa degli organi del libero consorzio comunale nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 14; deve altresì prevedere il presidente del libero consorzio comunale scelto tra i sindaci dei comuni aderenti allo stesso e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni consorziati. Le funzioni di tutti gli organi sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai liberi consorzi comunali si applicano in quanto compatibili i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano in particolare i principi in materia di competenze e funzionamento degli organi dei comuni.

4. Lo statuto è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle modifiche statutarie.

5. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto tipo che disciplina altresì l'elezione del presidente del libero consorzio comunale nel rispetto dei principi indicati nell'articolo 14.

Art. 14.

Organi dei liberi consorzi comunali

1. Sono organi del libero consorzio comunale il presidente, la giunta e l'assemblea.

2. L'assemblea è composta da tutti i sindaci in carica dei comuni che costituiscono il libero consorzio comunale.

3. Il presidente viene eletto in seno all'assemblea dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del libero consorzio comunale. Ogni consigliere comunale, in carica, esprime un voto ponderato pari al rapporto tra la popolazione del comune di appartenenza, accertata con censimento, ed il numero dei componenti, in carica, del consiglio comunale di appartenenza. La votazione potrà avvenire con voto telematico e con le modalità indicate nello statuto tipo adottato col decreto del Presidente della Regione prescritto dall'articolo 13. In sede di prima votazione risulta eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto; in sede di seconda votazione risulta eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti ponderati.

4. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del libero consorzio comunale; il voto utile alla sfiducia non deve essere inferiore ai due terzi del complesso dei voti ponderati. La votazione può avvenire con voto telematico e con le modalità indicate nello statuto tipo adottato col decreto del Presidente della Regione prescritto dall'articolo 13. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da un numero di consiglieri comunali che rappresentano almeno due quinti

del complesso dei voti ponderati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione del presidente e della giunta.

5. Il presidente nomina la giunta tra i componenti dell'assemblea o dei consigli comunali. La giunta è composta dal presidente che la presiede e da un numero di componenti stabilito in modo aritmetico dagli statuti che non deve essere superiore a:

a) otto nei liberi consorzi comunali con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) sei nei liberi consorzi comunali con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) quattro nei liberi Consorzi comunali con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

6. Nelle votazioni dell'assemblea ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino ad un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nel libero consorzio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.

7. La prima convocazione dell'assemblea è disposta dal sindaco del comune con la maggiore popolazione entro trenta giorni dalla costituzione del libero consorzio comunale. La seduta è presieduta dal medesimo sindaco.

Art. 15.

Norme di attuazione

1. Le province regionali sono soppresse a far data dal 31 maggio 2013; gli organi della provincia regionale di Ragusa sono prorogati fino alla succitata data. In caso di anticipata cessazione degli organi si provvede ai sensi della vigente normativa.

2. Qualora i liberi consorzi comunali non siano costituiti entro il 30 aprile 2013 si provvede alla gestione straordinaria delle province secondo la vigente normativa.

3. Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di istituzione dei liberi consorzi previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione Affari istituzionali' e della Commissione bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana vengono disciplinati le seguenti materie:

a) trasferimento di personale delle soppresse province regionali ai liberi consorzi comunali ed agli altri enti locali della Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia, mantenendo la qualifica di provenienza;

b) trasferimento del patrimonio delle soppresse province regionali ai liberi consorzi comunali ed ai comuni ricadenti nel territorio delle soppresse province regionali;

c) trasferimento delle risorse finanziarie ai liberi consorzi comunali;

d) previsione di meccanismi di premialità per i comuni ed i liberi consorzi comunali che raggiungano livelli di efficienza ed economicità con riduzione della spesa pubblica.

4. A far data dal 31 maggio 2013 cessano le unioni dei comuni, disciplinate dall'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e dall'articolo 37 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. A far data dal 31 maggio 2013 sono altresì abrogati gli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

5. La Regione provvede, altresì, a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché l'organizzazione periferica dello Stato tenda ad adeguarsi agli ambiti territoriali dei liberi consorzi nel territorio della Regione; la Regione provvede altresì a rapportarsi con lo Stato per l'assegnazione delle risorse finanziarie ad oggi destinate alle province regionali e disciplinate dalla normativa statale.

6. Sino all'adeguamento della relativa normativa, restano salve le norme che adottino quale parametro di riferimento il territorio della provincia regionale.

Art. 16.

Revisione della normativa concernente le funzioni attribuite ai liberi consorzi comunali. Redazione della Carta dei comuni e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana'

1. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una commissione di sette esperti per la revisione della legislazione vigente nelle materie attribuite alla competenza dei liberi consorzi ai sensi della presente legge con le seguenti finalità:

a) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici necessariamente sovracomunali con la partecipazione delle imprese ai nuovi modelli gestionali nel rispetto dei principi della concorrenza e della competitività;

b) revisione dell'attuale assetto della gestione dei servizi pubblici;

c) previsione di incentivi della Regione finalizzati all'esercizio congiunto delle attività nel nuovo modello del libero consorzio comunale;

d) riqualificazione del personale anche precario in atto utilizzato a vario titolo in sede comunale e regionale finalizzato all'attuazione dell'articolo 5;

e) modalità di successione fra gli enti;

f) modifiche della vigente normativa finalizzate all'attuazione della presente legge.

2. La commissione, facendo seguito alla ricognizione normativa attuata con il testo coordinato delle leggi regionali relative agli enti locali pubblicato, ai sensi

dell'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, nella Gazzetta ufficiale della Regione 9 maggio 2008, n. 20, elabora entro sei mesi dall'insediamento un documento di proposta riguardante:

a) la revisione della legislazione elettorale e l'individuazione, sotto il profilo della stabilità e dell'efficienza, di forme diverse e dirette di elezione di organi istituzionali;

b) le modifiche all'ordinamento degli enti locali anche con riguardo ad una diversa articolazione delle competenze degli organi e della semplificazione istituzionale;

c) il riordino dei sistemi di rappresentanza degli interessi delle categorie produttive e professionali ed il miglioramento della efficienza e del riconoscimento del ruolo sociale delle imprese;

d) la semplificazione dei livelli della burocrazia, dei principi in materia di procedimento amministrativo e conseguenziale riduzione delle spese;

e) l'attraibilità migliorativa delle forme di gestione dei servizi oggi diversamente disciplinati;

f) nuove forme di controllo della comunità locale sull'efficienza dei servizi (standard minimi e carta dei servizi);

g) il ruolo di programmazione e controllo della regione, l'attività di supporto e gli interventi sostitutivi;

h) il raccordo con lo stato per l'attuazione del federalismo fiscale e per le forme di riordino degli uffici periferici statali;

i) la programmazione economica sociale e la pianificazione territoriale;

l) la previsione di nuove forme di partecipazione della società civile alla vita delle istituzioni attraverso la ricerca di meccanismi che assicurino il concorso e la valorizzazione delle forze culturali, professionali, produttive e sociali;

m) la carta dei comuni e dei liberi consorzi comunali nella Regione.

3. La Commissione può assistere la Giunta regionale nella redazione del disegno di legge prescritto dall'articolo 10 nonché nell'adozione dei decreti presidenziali previsti nella presente legge.

4. Il Presidente della Regione provvede con proprio decreto a determinare i compensi spettanti ai componenti della commissione.

CAPO III

Misure di contenimento della spesa pubblica

Art. 17.

Composizione dei consigli e delle giunte dei comuni

1. L'articolo 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: Art. 43 - Composizione dei

consigli comunali - 1. Il consiglio comunale è composto da:

a) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) trentacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) venticinque membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

f) dodici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

g) nove membri negli altri comuni.'.

2. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: Art. 33. - Composizione della giunta dei comuni - 1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti che non deve essere superiore a:

a) otto nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) sette nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) sei nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) cinque nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) quattro nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

f) tre nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

g) due negli altri comuni.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.'.

3. Sino alla cessazione delle province regionali, la giunta della provincia regionale è composta dal presidente della provincia regionale che la presiede e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento.

4. I comuni adeguano i propri statuti alle

disposizioni del comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dal comma 2 del presente articolo.

5. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 4, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dal comma 2 del presente articolo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

Art. 18.

Convenzioni nei comuni con popolazione inferiore sino a 5.000 abitanti

1. I comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e contenere le spese stipulano convenzioni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono individuate le misure di riduzione delle assegnazioni annuali in favore dei comuni che non provvedano alla stipula delle convenzioni previste dal comma 1.

Art. 19.

Disposizioni varie

1. E' abrogato il comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

2. All'articolo 57, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, la parola 5.000' è sostituita dalla parola 15.000'.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cronologia Testi

(05.03.2013) Testo presentato